

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1821 DELLA COMMISSIONE****del 9 ottobre 2015**

**recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 1106/2013 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati fili di acciaio inossidabile originari dell'India, nonché del regolamento di esecuzione (UE) n. 861/2013 del Consiglio, che istituisce un dazio compensativo definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati fili di acciaio inossidabile originari dell'India**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea <sup>(1)</sup> («il regolamento di base»),visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 1106/2013 del Consiglio, del 5 novembre 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati fili di acciaio inossidabile originari dell'India <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 2,

considerando quanto segue:

**A. MISURE IN VIGORE**

- (1) Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 1106/2013, il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni nell'Unione di filo di acciaio inossidabile contenente, in peso:
- una percentuale di nichel pari o superiore al 2,5 %, diverso dal filo contenente, in peso, una percentuale di nichel pari o superiore al 28 % ma non superiore al 31 % e una percentuale di cromo pari o superiore al 20 % ma non superiore al 22 %,
  - una percentuale di nichel inferiore al 2,5 %, diverso dal filo contenente, in peso, una percentuale di cromo pari o superiore al 13 % ma non superiore al 25 % e una percentuale di alluminio pari o superiore al 3,5 % ma non superiore al 6 %,
- attualmente classificato ai codici NC 7223 00 19 e 7223 00 99 e originario dell'India («il prodotto in esame»),
- (2) All'inchiesta che ha portato all'istituzione di un dazio antidumping definitivo hanno collaborato numerosi produttori esportatori dell'India. La Commissione europea («la Commissione») ha quindi selezionato un campione di produttori esportatori indiani oggetto dell'inchiesta.
- (3) Il Consiglio ha istituito aliquote del dazio individuali sulle importazioni del prodotto in esame che variano dallo 0 % al 12,5 % per le società incluse nel campione e una media ponderata del dazio del 5 % per le società che hanno collaborato non incluse nel campione. Un elenco dei produttori esportatori che hanno collaborato e che non sono stati inseriti nel campione è contenuto nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 1106/2013. Tale allegato è stato modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/1019 della Commissione <sup>(3)</sup>.
- (4) Il Consiglio ha imposto inoltre un dazio a livello nazionale del 12,5 % per tutte le altre società che non si sono manifestate o non hanno collaborato all'inchiesta.
- (5) L'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1106/2013 del Consiglio stabilisce che, qualora un nuovo produttore esportatore dell'India fornisca alla Commissione elementi di prova sufficienti a dimostrare che:
- a) durante il periodo su cui si basano le misure, compreso tra il 1° aprile 2011 e il 31 marzo 2012 («il periodo dell'inchiesta iniziale»), non ha esportato il prodotto in esame verso l'Unione;

<sup>(1)</sup> GUL 343 del 22.12.2009, pag. 51.

<sup>(2)</sup> GUL 298 dell'8.11.2013, pag. 1.

<sup>(3)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1019 della Commissione, del 29 giugno 2015, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 1106/2013 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati fili di acciaio inossidabile originari dell'India, nonché del regolamento di esecuzione (UE) n. 861/2013 del Consiglio che istituisce un dazio compensativo definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati fili di acciaio inossidabile originari dell'India, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2015/49 (GUL 163 del 30.6.2015, pag. 18).

- b) non è collegato ad alcun esportatore o produttore soggetto alle misure antidumping istituite da tale regolamento; e
- c) successivamente al termine del periodo dell'inchiesta iniziale ha effettivamente esportato il prodotto in esame nell'Unione o ha assunto un obbligo contrattuale irrevocabile di esportazione di un quantitativo significativo del prodotto in esame nell'Unione,

l'articolo 1, paragrafo 2, di detto regolamento può essere modificato, per concedere al nuovo produttore esportatore l'aliquota del dazio applicabile alle società che hanno collaborato e non sono state incluse nel campione, vale a dire un dazio medio ponderato del 5 %.

#### B. RICHIESTA DELLO STATUS DI NUOVO PRODUTTORE ESPORTATORE

- (6) La società indiana Amar Precision Wire Products Pvt., Ltd. («il richiedente» o «Amar») ha chiesto che le sia concessa l'aliquota del dazio applicabile alle società che hanno collaborato non incluse nel campione («trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori»).
- (7) Al fine di determinare se il richiedente soddisfa le condizioni per ottenere il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori fissate all'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1106/2013 è stato effettuato un esame.
- (8) Al richiedente è stato inviato un questionario e gli è stato chiesto di fornire elementi di prova per dimostrare che egli soddisfa tutte le condizioni di cui sopra, fissate all'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1106/2013.
- (9) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per determinare se il richiedente soddisfa le tre condizioni per ottenere il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori. È stata effettuata una visita di verifica negli stabilimenti della società:  
— Amar Precision Wire Products Pvt., Ltd., sita in Satara.
- (10) Il richiedente ha fornito elementi di prova sufficienti a dimostrare che soddisfa le tre condizioni fissate all'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1106/2013. Il richiedente ha infatti potuto dimostrare che:
  - i) non ha esportato il prodotto in esame verso l'Unione durante il periodo dell'inchiesta iniziale, con l'eccezione di un'operazione di vendita di campioni descritta in dettaglio al considerando 11;
  - ii) non è collegato ad alcun esportatore o produttore in India soggetto alle misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1106/2013; e
  - iii) ha effettivamente avviato l'esportazione del prodotto in esame verso l'Unione nel giugno 2014 ed è vincolato da ulteriori obblighi contrattuali a continuare tali esportazioni;pertanto, egli può ottenere l'aliquota del dazio del 5 % applicabile alle società che hanno collaborato non incluse nel campione, in conformità all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1106/2013, e dovrebbe essere aggiunto all'elenco dei produttori esportatori indiani che hanno collaborato non inclusi nel campione.
- (11) Il richiedente ha ammesso, nelle sue risposte al questionario per il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori, di aver effettivamente esportato nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta iniziale, ma che si trattava di una transazione di campioni in quantità ridotta e per un valore inferiore a 500 EUR, effettuata tramite spedizione aerea. I documenti verificati in loco (compreso lo scambio di corrispondenza che ha portato alla spedizione di cui sopra e ulteriori scambi) hanno confermato che si trattava di una transazione di campioni. Pertanto si è dedotto che tale transazione non rappresenta un motivo per respingere la richiesta di trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori.
- (12) La Commissione ha informato il richiedente e l'industria dell'Unione riguardo alle conclusioni di cui sopra e ha dato loro la possibilità di presentare osservazioni. Non sono pervenute osservazioni.
- (13) Al richiedente deve essere attribuito un nuovo codice addizionale (B121) TARIC (tariffa doganale comune). Per motivi di integrazione tecnica nella TARIC, il presente regolamento dovrebbe modificare il regolamento di esecuzione (UE) n. 861/2013 del Consiglio <sup>(1)</sup> attribuendo al richiedente lo stesso codice addizionale TARIC (B121).
- (14) Il presente regolamento è conforme al parere del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1225/2009.

<sup>(1)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 861/2013 del Consiglio, del 2 settembre 2013, che istituisce un dazio compensativo definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati fili di acciaio inossidabile originari dell'India (GU L 240 del 7.9.2013, pag. 1).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

La seguente società è aggiunta all'elenco dei produttori esportatori indiani nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 1106/2013:

Nome della società	Città	Codice addizionale TARIC
«Amar Precision Wire Products Pvt., Ltd.	Satara, Maharashtra	B121»

*Articolo 2*

La tabella di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 861/2013 è sostituita dalla seguente:

«Società	Dazio (in %)	Codice addizionale TARIC
Raajratna Metal Industries, Ahmedabad, Gujarat	3,7	B775
Venus Wire Industries Pvt. Ltd, Mumbai, Maharashtra	3,0	B776
Precision Metals, Mumbai, Maharashtra	3,0	B777
Hindustan Inox Ltd., Mumbai, Maharashtra	3,0	B778
Sieves Manufacturer India Pvt. Ltd., Mumbai, Maharashtra	3,0	B779
Viraj Profiles Vpl. Ltd., Thane, Maharashtra	0,0	B780
KEI Industries Limited, New Delhi	0,0	B925
Superon Schweisstechnik India Ltd, Gurgaon, Haryana	3,7	B997
Amar Precision Wire Products Pvt., Ltd, Satara, Maharashtra	3,7	B121
Società elencate nell'allegato	3,4	cfr. allegato
Tutte le altre società	3,7	B999»

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 ottobre 2015

*Per la Commissione*

*Il presidente*

Jean-Claude JUNCKER

---